



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Il numero di protocollo è indicato
nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. 5809/EC/2018
Ditta n. 6194 - Pratica n. 2017-1601

del 9/04/2018

ECOLOGIA RF/PZ

**AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
(Operazioni R3, R4, R12 ed R13, Allegato C del D. Lgs. n. 152, Parte IV)**

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000

Revoca e sostituzione Provvedimento n. 5743 del 3/10/16

Ditta: GIFEMA srl
Sede operativa: Via Aurelia n. 85, Loreggia (PD)
Sede legale: Via Aurelia n. 85, Loreggia (PD)
Partita I.V.A.: 03450730266

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

La Ditta Gifema srl opera da anni nel settore del recupero di rifiuti con stabilimento inizialmente in Comune di Resana (TV);

con nota acquisita agli atti della Provincia in data 23/1/12 con prot. n. 11631, ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/99. Contestualmente aveva presentato domanda di autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

con Delibera di Giunta Provinciale n. 254 di reg. del 30/10/12 è stato espresso Giudizio di Compatibilità Ambientale, favorevole con prescrizioni, sul progetto presentato;

a seguito del parere favorevole della C.T.P.A. nella seduta del 22/4/13, arg. 4 in merito alla succitata richiesta del 23/1/12 (integrata con nota del 7/1/13 prot. Provincia n. 3436/13), Gifema s.r.l. è stata autorizzata col Provvedimento Provinciale n. 5594 del 26/6/13, alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Aurelia nel Comune di Loreggia;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

l'autorizzazione succitata è stata successivamente modificata ed integrata ed attualmente la Ditta opera sulla base del Provvedimento n. 5743 del 3/10/16;

l'impianto è ubicato in Z.T.O. D1\C (produttiva e commerciale di completamento) con una parte in area destinata a verde privato;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 15/11/17 con prot.lli n. 113362 e 113368, Gifema, ha presentato richiesta di modifica sostanziale del Provvedimento 5743/16 al fine di poter realizzare nuove aree di stoccaggio ed aumentare il quantitativo dei rifiuti stoccati;

la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, con nota datata 7/12/17 prot. n. 119858, chiedendo contestualmente alcune integrazioni;

con nota pervenuta tramite SUAP e acquisita agli atti della Provincia in data 8/1/18 con prot. n.1261 la Ditta ha fornito le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che

con nota pervenuta tramite SUAP e acquisita agli atti della Provincia in data 8/1/18 con prot. n. 1263, il Comune di Loreggia ha comunicato che l'istanza in oggetto non comporta modifiche sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico rispetto allo stato autorizzato;

con nota pervenuta tramite SUAP e acquisita agli atti della Provincia in data 8/1/18 con prot. n.1261 la Ditta ha attestato la conformità alle Migliori Tecniche Disponibili;

nell'ambito dell'incontro istruttorio del 27/2/18 presso il Comune di Loreggia (rif. prot. Provincia n. 16369/18), non sono emersi elementi ostativi;

il Consiglio di Stato con sentenza n. 1229 del 28/2/2018 si è espresso sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

l'intervento non risulta soggetto alle disposizioni in materia di V.I.A., ai sensi della L.R. n. 4/16, All. A e D.Lgs. n. 152/06 Parte II, poiché non previsto;

la C.T.P.A. nella seduta del 07/06/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti. Tali indirizzi sono stati aggiornati e semplificati, a seguito del parere della C.T.P.A. nella seduta del 30/9/14, arg. n. 1;

la C.T.P.A. nella seduta del 20/3/18, arg. 3, ha esaminato l'argomento in oggetto esprimendo parere favorevole con prescrizioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07;

il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg.;

DISPONE

ART.1 La Ditta GIFEMA srl è autorizzata alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ed alla realizzazione di nuove aree di stoccaggio, sito in Via Aurelia n. 85 nel Comune di Loreggia (PD).
Operazioni R3, R4, R12 e R13 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV All. C.

ART.2 Il presente provvedimento annulla e sostituisce a far data dall'efficacia del presente, ai sensi del successivo art. 10, il Provvedimento Provinciale n. 5743/EC/2016 del 3/10/16.
Il presente provvedimento ha validità fino al **26/06/2023**.

ART.3 REALIZZAZIONE NUOVE ARRE OPERE DI STOCCAGGIO

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, decade qualora i lavori relativi alla realizzazione delle nuove opere di stoccaggio, non vengano iniziati entro 12 mesi dalla data del presente Provvedimento. Prima dell'utilizzo delle nuove aree di stoccaggio dovrà essere trasmesso alla Provincia:

1. dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere di stoccaggio, in conformità al progetto approvato;
2. collaudo funzionale di tali aree, ai sensi dell'art. 25 c. 6, della L.R. n. 3/2000.

ART.4 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERITI, RECUPERATI E STOCCATI

Nell'impianto potranno essere **conferiti e trattati** esclusivamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati **nella tabella allegata** al presente Provvedimento, nei limiti dei quantitativi di seguito indicati:

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Quantità massima di rifiuti conferibile in impianto	55.176	tonn./anno
di cui rifiuti pericolosi	4.000	tonn./anno
Quantità massima di rifiuti conferibile in impianto:	209	tonn./giorno
Quantità massima di rifiuti non pericolosi stoccabili, Operazione R13	996	tonnellate
di cui, ai punti 6.2 e 6.3 DGRV 2721/14	500	tonnellate
di cui, dalla propria attività	496	tonnellate
Quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabili, Operazione R13	50	tonnellate
Quantità massima di rifiuti complessivamente stoccabili, Operazione R13	1.046	tonnellate

ART.5 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

I rifiuti che cessano di essere tali (EoW) e/o i prodotti ottenuti dall'attività, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- materiali conformi al Regolamento CE n. 333/2011 (per metalli ferrosi, acciaio ed alluminio);
- materiali conformi al Regolamento CE n. 715/2013 (per metalli costituiti da rame ottone e bronzo);
- materiali conformi al D.M.A. 5/2/98, All. 1, Sub. 1, per plastica, altri metalli non ferrosi e materiale in PVC, secondo le disposizioni e prescrizioni del medesimo D.M.A. 5/2/98 s.m.i.;

La Ditta dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne sempre a disposizione copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi a quanto sopra indicato, devono essere considerati e trattati come rifiuti e come tali, avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento.

ART.6 PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti;
6. in prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'impianto come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 15/11/17 con prot.lli n.ri 113362 e 113368 (vedi allegato), con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

ed al Comune, trasmettendo apposita planimetria comparativa. **La planimetria posta all'ingresso dell'impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;**

7. è vietata la gestione in deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti prodotti dall'attività;
8. con cadenza al massimo annuale, la Ditta dovrà procedere all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dall'attività;
9. i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili;
10. l'attività dovrà essere svolta nelle aree indicate dalle planimetrie come richiamate al precedente punto 6. Dovrà comunque essere garantita l'immediata individuazione di rifiuti presenti nelle singole aree, in particolare per quelle destinate a gestione dinamica;
11. è vietata la gestione dei rifiuti all'esterno del capannone, fatto salvo la messa in riserva nelle aree "ZZ";
12. le aree di stoccaggio di rifiuti ed EoW devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato;
13. dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione delle varie tipologie di rifiuti prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero;
14. dovrà essere impedita inoltre anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti con le Materie prodotte dall'impianto;
15. all'impianto potranno essere conferiti rifiuti con codice CER 160116 "serbatoi per gas liquido" solo se bonificati. Dell'avvenuta bonifica dovrà essere tenuto in impianto apposita documentazione;
16. all'impianto potranno essere conferiti rifiuti con codice CER 191004 "fluff", solamente con stato fisico solido non pulverulento;
17. i contenitori, i serbatoi fissi o mobili, le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche anche di pericolosità dei rifiuti;
18. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione;
19. lo stoccaggio delle apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose deve essere effettuato in contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle apparecchiature stesse;
20. la movimentazione dei RAEE contenenti fluidi pericolosi dovrà essere effettuata con la massima attenzione possibile al fine di evitare l'immissione dei fluidi stessi nell'ambiente;
21. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spanti e/o esterne al capannone, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11);
22. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI;
23. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
24. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione interessata al deposito dei rifiuti, nonché la pavimentazione sui percorsi degli automezzi, con eventuali interventi di

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

- manutenzione ordinaria affinché non si presentino potenziali pericoli, ed assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo;
25. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
 26. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti e garantendo comunque la manovrabilità dei mezzi e delle persone in condizioni di sicurezza;
 27. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere per quanto possibile, adeguatamente ripulite;
 28. dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione;
 29. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito.

ART.7 SCARICHI IDRICI

Si dà atto che sulla base della documentazione presentata, l'attività non produce scarichi idrici di processo. La Ditta Gifema è autorizzata a scaricare le acque **meteoriche di dilavamento** piazzali di prima pioggia del proprio stabilimento di Via Aurelia, Comune di Loreggia, nel corpo idrico denominato **Rustega** con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella "A" del D.M. 30/07/99;**
2. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
3. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
4. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta ed i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto ed a disposizione degli organi di controllo;
5. le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;
6. tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti presso ditte/impianti autorizzati;
7. i piazzali dovranno essere adibiti solo a parcheggio e viabilità interna;
8. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

9. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n. 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n. 99/92;
10. i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;
11. è comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
12. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.

ART.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta GIFEMA è autorizzata alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Portata Nm ³ /h	INQUINANTI							
		Polveri		Sostanze Inorganiche Tabella B Parte II, Allegato I					
		mg/m ³	Kg/h	Classe I		Classe II		Classe III	
mg/m ³	g/h			mg/m ³	g/h	mg/m ³	g/h		
1	48.000	20	0,96	0,016	0,77	0,08	3,84	0,39	18,72
2	50.000	20	1,00	0,016	0,80	0,08	4,00	0,39	19,50

Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'All. 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

2. il controllo delle emissioni degli inquinanti sopra riportati dovrà avere frequenza almeno annuale;
3. la ditta dovrà dotarsi di:
 - un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame; a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.);
 - oppure**
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
4. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le otto ore successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

- al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
5. ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia, al Comune ed all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento;
 6. le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;
 7. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
 8. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini, fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
 9. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 10. ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la Ditta dovrà comunicare alla Provincia ed al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n.ri 1 e 2, a seguito delle modifiche apportate, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;
 11. durante il periodo di marcia controllata di 15 (quindici) giorni successivi alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla messa a regime, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia ed al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi ai camini n.ri 1 e 2; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;
 12. per la valutazione della conformità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti;
 13. la Ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, EPA, ISO, o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia);

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Si ricorda inoltre alla Ditta, che:

1. in occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;
2. gli impianti di combustione presenti nello stabilimento sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 183/17.

ART.9 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo quanto previsto dal piano di ripristino ambientale presentato dalla Ditta (prot. prov.le n. 11631 del 23/1/12) al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza e ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Restano salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI.

ART.10 GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziarie conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14, anche eventualmente mediante apposita appendice alla polizza in essere. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia. **In attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie.**

Inoltre:

1. qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;**
2. ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
3. l'eventuale riduzione dell'importo della fideiussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
4. qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, All. A, punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, dovrà stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

5. qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.11 DISPONIBILITA' DEL SITO

La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito. La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

ART.12 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.13 INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, s.m.i..

ART.14 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;
3. deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in applicazione dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 11 pagine e n. 2 Allegati (1 - Elenco dei rifiuti conferibili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti ed Elenco dei rifiuti che si originano dall'attività e che possono essere stoccati in impianto in attesa della destinazione finale, e 2 - Lay out dell'impianto), è inviato a cura dello scrivente all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto ed all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Allegato n. 1 al Provvedimento n. 5809/EC/2018

Elenco dei rifiuti conferibili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO			
		R3	R4	R12	R13
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X	X
020110	rifiuti metallici		X	X	X
030101	scarti di corteccia e sughero				X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				X
030199	rifiuti non specificati altrimenti				X
070213	Rifiuti plastici	X		X	X
070299	rifiuti non specificati altrimenti	X		X	X
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	X			X
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di	X			X
100202	scorie non trattate				X
100210	scaglie di laminazione		X	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
100699	rifiuti non specificati altrimenti			X	X
100899	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
100903	scorie di fusione				X
101003	scorie di fusione				X
101099	rifiuti non specificati altrimenti				X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X
110501	zinco solido		X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti		X		X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone				X
150102	imballaggi di plastica	X		X	X
150103	imballaggi in legno				X
150104	imballaggi metallici		X	X	X
150105	imballaggi compositi	X	X		X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X		X
150107	imballaggi di vetro				X
150109	imballaggi in materia tessile				X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da				X

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

	tali sostanze				
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce				X
160103	pneumatici fuori uso		X		X
160116	serbatoi per gas liquefatto		X		X
160117	metalli ferrosi		X	X	X
160118	metalli non ferrosi		X	X	X
160119	Plastica	X		X	X
160120	Vetro				X
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14				X
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X		X
160199	rifiuti non specificati altrimenti				X
160210*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere				X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12				X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X
170101	Cemento				X
170102	Mattoni				X
170103	mattonelle e ceramiche				X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06				X
170201	Legno				X
170202	Vetro				X
170203	Plastica	X		X	X
170401	Rame, bronzo, ottone		X	X	X
170402	Alluminio		X	X	X
170403	Piombo		X	X	X
170404	Zinco		X	X	X
170405	Ferro e acciaio		X	X	X
170406	Stagno		X	X	X
170407	metalli misti		X	X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose				X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X	X	X
191201	rifiuti di metalli non ferrosi				X
191202	metalli ferrosi		X	X	X
191203	metalli non ferrosi		X	X	X
191204	plastica e gomma	X		X	X
191205	Vetro				X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				X
200101	carta e cartone				X
200102	Vetro				X
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)				X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X		X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				X
200140	Metalli		X	X	X

Elenco dei rifiuti che si originano dall'attività e che possono essere stoccati in impianto in attesa della destinazione finale.

CER	Descrizione
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali (ad esempio sabbia e rocce)
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it